

PROCESSO per manipolazione Bibbia
e 100 brani in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione

CONTRIBUTO
UNIFICATO

SENT. 4419/16
REP. 6092/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV CIVILE

così composta:

dott. Antonio Azara

Presidente

dott.ssa Marina Loasses

Consigliere

dott. Giuseppe Staglianò

Consigliere rel.

Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

Sentenza

nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 10322 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 10-9-2015, vertente

tra

CASA EDITRICE "EDITING E PRINTING" di ALFREDO ALI', elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio dell'Avv. Francesco Americo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

- Appellante -

e

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - C.E.I., FONDAZIONE di RELIGIONE SANTI FRANCESCO D'ASSISI E CATERINA DA SIENA, COOPERATIVA di PROMOZIONE CULTURALE a R.L., ANCORA s.r.l., IMPRESA TECNOEDITORIALE LOMBARDA s.r.l., PIA ASSOCIAZIONE MASCHILE OPERA DI MARIA, CENTRO EDITORIALE DEHONIANO S.p.a., ASSOCIAZIONE RELIGIOSA MASCHILE ISTITUTO SAN GAETANO, PROVINCIA PADOVANA DEI FRATI MINORI CONVENTUALI, EDIZIONI SAN PAOLO s.r.l., EDIZIONI STUDIUM S.r.l., ISTITUTO BERNARDI SEMERIA, SERVIZIO MISSIONARIO Soc. Coop. A R.L., PIERO GRIBAUDI S.r.l., LIBRERIA EDITRICE "IL POZZO di GIACOBBE", LA SCUOLA S.p.a., EDITRICE MASSIMO DELLA MESCAT s.r.l., LIBRERIA COLETTI s.r.l. ISTITUTO DELLA PIA SOCIETA' DELLE FIGLIE DI SAN PAOLO, CONGREGAZIONE DELLA SACRA FAMIGLIA DI NAZARETH, S.E.I. SOCIETA' EDITRICE INTERNAZIONALE S.p.a. ed EDITRICE VELAR s.r.l., tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Crescenzo n. 49, presso lo studio deIl'Avv. Carmine Stingone, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

-Appellati -

nonché

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, VIVERE IN s.r.l., NUOVA COLETTI EDITORE S.r.l., CITTADELLA EDITRICE, PRO CIVITATE CHRISTIANA, ASSOCIAZIONE CARMELO TERESIANO ITALIANO, ENTE RELIGIOSO MONASTERO BENEDETTINI MADONNA DELLA SCALA ed EDITRICE MORCELLIANA;

- Appellati non costituiti -

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni: come da scritti difensivi.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 13 luglio 2006, la Casa Editrice "Editing & Printing" di Alfredo Alì adiva il Tribunale di Roma assumendo che, nell'ambito della propria produzione editoriale, aveva intrapreso la pubblicazione del libro della Bibbia, ad uso della scuola secondaria di primo grado, nel rispetto del protocollo d'intesa sottoscritto il 26.05.2004 tra il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana, nonché del successivo d.P.R. n°305 del 14.10.2004, che aveva inserito la Bibbia tra i libri di testo del programma scolastico relativamente all'ora di religione. Trattandosi di un testo base, da commercializzarsi nelle scuole pubbliche e private parificate, condizione fondamentale per la sua adozione era che il testo fosse conforme al "*Programma di insegnamento della religione cattolica*"; e, al riguardo, il libro della Bibbia indicato nel piano di studio nazionale era, in concreto, La Sacra Bibbia, nella "*Versione Ufficiale CEI*".

Ciò premesso, a seguito di alcuni riscontri, il dott. Alì, legale rappresentante della Casa Editrice "Editing & Printing", assumeva di aver rilevato che alcuni brani riportati nella "*Versione Ufficiale CEI*" risultavano discordanti rispetto alle precedenti Bibbie ufficiali della Chiesa Cattolica e, in particolare, alla "*Biblia Vulgata*", da considerarsi "*legittima e canonica a tutt'oggi*"; inoltre, lo stesso dott. Alì affermava di essersi avveduto che altri brani, presenti in tutte le precedenti Bibbie ufficiali, risultavano cancellati e che alcune frasi risultavano



alterate o create dal nulla, con conseguente violazione della c.d. Legge introduttiva di equivalenza tra contenuto originale e contenuto tradotto.

Poiché le cancellazioni e le modifiche, verosimilmente, rappresentavano il frutto di una modifica intenzionale, finalizzata a nascondere il significato di taluni brani, il dott. Ali, *“nella qualità di Editore e di cittadino”*, aveva denunciato il fatto e, al dichiarato fine *“di non incorrere in responsabilità sia di natura civile sia di natura penale”*, aveva deciso di interrompere il proprio programma editoriale, con conseguente insorgenza di un danno economico per la Casa Editrice "Editing & Printing".

Quindi, pur sostenendo che la responsabilità di tali manipolazioni fosse da addebitare principalmente alla CEI, la Casa Editrice "Editing & Printing", stante la presenza nel testo adottato per la scuola pubblica contrari alla Costituzione italiana, riteneva di ravvisare una responsabilità anche in capo al Ministero della Pubblica Istruzione che, a dire dell'attrice, omesso di effettuare i dovuti controlli sul testo, *“adagiando l'accondiscendenza sulla traduzione”*; quindi, nel convenire in giudizio la CEI, il Ministero dell'istruzione e altre case editrici che avevano editato il testo della Bibbia oggetto di contestazione, la società attrice chiedeva: 1) che venisse disposta apposita C.T.U., al fine di accertare la discordanza e la discrepanza dei brani contenuti nella Bibbia CEI con le altre Bibbie ufficiali cattoliche, compresa la *"Vulgata"* ed i manoscritti antichi, in ebraico e greco; 2) che fosse promosso il giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. del 14 ottobre 2004 n° 305 (relativamente all'art.1, allegato unico, secondo riquadro "Conoscenze"- nella parte in cui decretava *"Il libro della Bibbia"* come testo di adozione della "scuola secondaria di primo grado") e del d.P.R. del 16/01/2006 n° 39 (relativamente all'art. 1, nella parte in cui decretava

"La Bibbia" come testo di adozione del "secondo ciclo scolastico"), stante l'attuale presenza nella Bibbia di almeno cento brani in palese contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 19, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 48, 51, 70 e 111 della Costituzione della Repubblica Italiana; 3) previo accertamento della responsabilità solidale o esclusiva dei convenuti nella manipolazione e nella non conforme traduzione di diversi brani della Bibbia CEI, nonché nella pubblicazione di un testo che -per l'uso formativo scolastico- era in contrasto con la Costituzione, la condanna in solido, o in alternativa, dei convenuti al risarcimento del danno patito dall'istante, pari ad Euro 2.404,57 per i costi già sostenuti e ad Euro 14.198,48 per il lucro cessante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre ad un "*simbolico risarcimento del danno*", quantificato in 1,00 Euro; il tutto oltre spese processuali.

Si costituivano in giudizio la CEI, il Ministero della Pubblica Istruzione e ventuno Coeditori della Bibbia CEI, chiedendo il rigetto delle domande; nel corso del giudizio si costituivano anche la Vivere In s.r.l., l'Associazione Carmelo Teresiano Italiano e la Nuova Colletti Editore Roma s.r.l., che concludevano anch'esse per l'infondatezza delle pretese azionate dall'attrice.

All'esito della istruttoria, il Tribunale di Roma, con sentenza n° 5383/2008 respingeva le domande della società attrice, declinando la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, in quanto, a suo dire, nel caso in questione doveva trovare applicazione l'art. 33 del d. lgs. 31 marzo 1998 n° 80, sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n° 205 che, nella materia dei pubblici servizi, aveva attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva allorché la pubblica amministrazione abbia agito esercitando il suo potere amministrativo

ovvero si sia avvalsa della facoltà, riconosciute dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo.

Con successivo atto di appello, la Casa Editrice Editing & Printing di Alfredo Alì impugnava tale decisione, assumendo l'erroneità della declaratoria di difetto di giurisdizione perché adottata sulla scorta di una erronea valutazione delle circostanze di fatto e di un'inesatta interpretazione della “*reale domanda*”, che era stata rivolta “*principalmente*” a chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito del comportamento illegittimo messo in atto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

In particolare, la società attrice ribadiva che, a fronte della manipolazione operata dalla CEI in sede di traduzione e della conseguente violazione del dovere di rispettare l'integrità e il significato autentico dell'opera, la stessa era stata costretta ad interrompere il piano editoriale, rivolto proprio alla pubblicazione e commercializzazione del testo della Bibbia; quindi, in riferimento al profilo della giurisdizione, l'appellante sosteneva che non si poteva non tenere conto della natura giuridica della CEI, che risultava dotata di “*personalità giuridica nella Stato Italiano*” (ex art. 7, comma 2, legge n° 121/185) e avente come scopo statutario anche quello di esercitare attività commerciale; pertanto, stante la natura giuridica privatistica della CEI e la sua competenza esclusiva a definire la conformità del testo della Bibbia alla dottrina della Chiesa, ad avviso dell'appellante doveva considerarsi corretta la proposizione della domanda dinanzi al Giudice ordinario.

Tale conclusione, secondo l'appellante, era corretta anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n° 204 del 2004 (richiamata dallo stesso Giudice di primo grado), che aveva escluso la giurisdizione del giudice

amministrativo quando i comportamenti causativi di danno non trovino la loro fonte in un atto amministrativo (e, perciò, siano posti in essere in carenza di potere o in via di mero fatto, esorbitando dai limiti costituzionali della giurisdizione esclusiva), in quanto nel caso in esame non era riscontrabile alcuna relazione tra le manipolazioni attuate dalla CEI e l'esercizio di un potere pubblicistico, sicché non era ipotizzabile una contestazione, da parte della società attrice, rispetto alle modalità di organizzazione e prestazione del servizio scolastico, ma solo l'intento della stessa società di segnalare i brani e le frasi della Bibbia oggetto di manipolazione, con le possibili conseguenze sulla formazione pedagogica degli studenti, credenti o non credenti.

Tale conclusione non poteva essere contraddetta dal solo fatto che fosse stato citato in giudizio anche il Ministero della Pubblica Istruzione in veste di corresponsabile dell'illecito messo in atto dalla CEI, tenuto conto che la domanda principale era stata sostanzialmente rivolta a far accertare un illecito commesso da un ente privato e ad ottenere la condanna al risarcimento del danno.

In ogni caso, secondo l'appellante, anche ove si fosse ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo "*stante la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione relativamente all'omissione di controllo*", ciò non comportava che detta giurisdizione si fosse dovuta necessariamente estendere alla "intera questione", in quanto il Tribunale, anche alla luce di quanto affermato in altra occasione dalla Corte di Cassazione (SS.UU. ord. n. 13659/ 2006), ben avrebbe potuto "*trattenere presso di sé sia la questione attinente all'accertamento della responsabilità della CEI per aver compiuto la manipolazione del testo della Versione Ufficiale della Bibbia, sia quella relativa alla sua condanna al*

risarcimento dei danni” per l'interruzione del piano editoriale della società attrice, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo solo in relazione al profilo che vedeva “coinvolto il Ministero della Pubblica Istruzione nella procedura di adozione della versione Ufficiale della Bibbia CEI nelle scuole pubbliche e private parificate”.

Infine, l'appellante censurava la decisione di primo grado anche laddove aveva escluso che, in riferimento all'insegnamento religioso all'interno di programmi scolastici, sulla base dei principi posti dalla Costituzione fosse configurabile l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante in capo ad un editore o ad un semplice cittadino.

Secondo l'appellante, invece, l'insegnamento della religione cattolica (effettuato con i testi all'uopo impiegati nell'attività di formazione, maturazione ed educazione degli studenti), svolgendosi *“all'interno di quella fondamentale istituzione, di rilevanza costituzionale, che è il diritto di tutti all'istruzione pubblica”*, consentirebbe ad ogni singolo cittadino, nonché ad ogni genitore di alunni, di adire l'autorità giudiziaria affinché *“la medesima provveda ad accertare l'esistenza di eventuali illegittimità, illiceità e/o reati posti in essere da chiunque, al fine di tutelare tale fondamentale istituzione pubblica, anche con la condanna al risarcimento del danno morale e/o materiale eventualmente subito dal cittadino”*.

Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle domande originariamente proposte, con vittoria di spese di lite.

Si costituivano in giudizio tutte le parti già convenute in primo grado, che si limitavano a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame e la condanna

dell'appellante alla rifusione delle spese del grado; non si costituivano, invece, la Nuova Coletti editore s.r.l., la Cittadella Editrice, la Pro Civitate Christiana, la Associazione Carmelo Teresiano Italiano, l'Ente Religioso Monastero Benedettini Madonna della Scala e la Editrice Morcelliana; quindi, all'udienza dell'11/3/ 2012 la causa era trattenuta in decisione.

Successivamente, con ordinanza depositata il 31/7/2012, la Corte di Appello rimetteva la causa sul ruolo, disponendo *“la rinnovazione a cura dell'appellante della notificazione dell'atto di citazione in appello alla società Editrice Morcelliana S.p.a. e all'Associazione Carmelo Teresiano Italiano, assegnando termine per le notifiche sino al 31/12/12”*.

Alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni del 29.05.2014, il processo veniva interrotto per l'avvenuto decesso del difensore dell'appellante. Con apposito ricorso ritualmente notificato, il procedimento veniva riassunto dalla Casa Editrice Editing & Printing di Alfredo Ali, che rassegnava le medesime conclusioni dell'originario appello.

Si costituivano nuovamente in giudizio le parti in precedenza già costituite, ad eccezione del Ministero della Pubblica Istruzione, della Vivere In s.r.l., della Nuova Coletti editore s.r.l., della Cittadella Editrice, della Pro Civitate Christiana, della Associazione Carmelo Teresiano Italiano, dell'Ente Religioso Monastero Benedettini Madonna della Scala, e della Editrice Morcelliana.

All'udienza del 10/9/2015, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle eventuali note di replica.

Motivi della decisione

Preliminarmente, trattandosi di cause scindibili -venendo in considerazione una pluralità di rapporti giuridici distinti e separabili- ed essendo oramai trascorsi i termini di cui agli artt. 325 e 327, comma 1 c.p.c., ai sensi dell'art. 332 c.p.c. deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Casa Editrice "Editing & Printing" di Alfredo Ali nei confronti della Associazione Carmelo Teresiano Italiano e della Editrice Morcelliana, stante il mancato rinnovo della notifica dell'originario appello nel termine perentorio assegnato dalla Corte di Appello con l'ordinanza depositata il 31/7/2012.

L'appello non può trovare accoglimento.

Infatti, dalla lettura degli atti di primo grado (e, segnatamente, dell'atto di citazione), emerge che la Casa Editrice "Editing & Printing" di Alfredo Ali, nell'affermare l'esistenza di specifiche responsabilità della CEI e del Ministero della pubblica istruzione nel dare esecuzione alle disposizioni destinate a dare attuazione alle norme concordatarie, chiese all'adito Tribunale -tra l'altro- di promuovere il giudizio di legittimità costituzionale dei d.P.R n. 305/2004 e n. 39/2006, nella parte in cui entrambi decretavano il libro della Bibbia come "testo di adozione" per la scuola (rispettivamente, la "scuola secondaria di primo grado" ed il "secondo ciclo scolastico"), perché contenente "almeno cento brani" (...) in palese contrasto con vari articoli della Costituzione; accertare la responsabilità solidale o esclusiva "*dei convenuti*" nella manipolazione -o non conforme traduzione- di diversi brani della Bibbia e nella diffusione di un testo che "per l'uso formativo scolastico" appariva in contrasto con la Costituzione; condannare "*i convenuti*", in solido a alternativamente, a risarcire alla Casa Editrice i danni patiti a seguito della sospensione della pubblicazione del testo della "Bibbia CEI".



Ciò premesso, ad avviso di questa Corte, risulta evidente che -come già esattamente rilevato dal giudice di prime cure- tale domanda fu sostanzialmente diretta a censurare le modalità di espletamento di un'attività della pubblica amministrazione, svolta nell'esercizio di un suo potere discrezionale e preordinato -seppur in coordinazione con un'attività di pertinenza della CEI- alla prestazione di un pubblico servizio, quale quello scolastico. Peraltro, la conferma di tale assunto è rinvenibile anche nella ulteriore domanda di risarcimento proposta dalla stessa Casa Editrice, laddove, tra i profili di danno paventati, ha indicato, oltre a quello connesso alla sospensione del piano editoriale intrapreso ad uso della scuola secondaria, quello conseguente alla violazione del generale diritto ad una formazione scolastica e culturale corretta, provocato -a dire dell'appellante- dall'avvenuta adozione di un "testo scolastico" manipolato e contenente messaggi contrari ai principi costituzionali.

Tali considerazioni smentiscono pienamente l'assunto su cui poggia il primo motivo di doglianza, secondo cui nell'originaria domanda dispiegata in primo grado non fosse riscontrabile alcuna relazione tra le manipolazioni attuate dalla CEI e l'esercizio di un potere pubblicistico, e quindi una contestazione, da parte della società attrice, rispetto alle modalità di organizzazione e prestazione del servizio scolastico.

In realtà, la chiamata in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione, seppur in veste di corresponsabile, si è resa necessaria proprio in ragione del fatto che l'illegittima pubblicazione del testo della Bibbia CEI è stata lamentata solo con riferimento al settore scolastico, sicché, a differenza di quanto sostenuto dalla Casa Editrice nella presente fase di giudizio, la domanda principale non poteva - e non può- essere interpretata come rivolta nei confronti della CEI, in vista del

solo accertamento di una sua esclusiva responsabilità per la pretesa manipolazione del testo biblico.

In ragione di ciò si ritiene altresì corretta la valutazione operata dal Tribunale, che, nel rilevare l'avvenuta instaurazione di un controversia attinente alla materia dei pubblici servizi, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 80/1998 (come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205/2000, nel testo risultante dalla sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale), ha declinato la giurisdizione in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Peraltro, va altresì disattesa l'ulteriore censura prospettata dall'appellante, secondo cui il Tribunale, pur rilevando il difetto di giurisdizione nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione (in relazione alla domanda volta a far accertare la sua responsabilità per l'omesso controllo sul testo della Bibbia approvato e proposto dalla CEI), avrebbe comunque potuto conoscere della domanda nei confronti della CEI (manipolazione del testo biblico, illegittimità della pubblicazione della stessa e risarcimento del danno), stante la natura privata della stessa.

Infatti, come già sopra evidenziato, la stessa impostazione della causa in primo grado, suffragata dallo specifico tenore della domanda introduttiva, deponevano -e depongono- per un'evidente inscindibilità delle questioni sollevate, in quanto la doglianza fondamentale concerneva la illegittima pubblicazione e diffusione di un testo ad uso scolastico (in realtà costituente solo un "documento storico" nell'ambito degli obiettivi di apprendimento) in vista dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, evento a cui avevano concorso, seppur in ragione di differenti condotte, la CEI, gli altri coeditori convenuti in giudizio e il Ministero. Ne consegue che, presupponendo la decisione un indispensabile



accertamento sull'attività posta in essere dalla pubblica amministrazione nell'organizzazione e nella gestione del pubblico servizio scolastico, anche in ragione di pretese carenze verificatesi nell'esercizio dei controlli sul testo deliberato dalla CEI, non è possibile ipotizzare una trattazione separata delle domande.

In ogni caso, poi, deve essere rilevata l'inammissibilità della censura di incostituzionalità dei d.P.R. nn. 305/2004 e 39/2006 per pretesa violazione dell'art. 41 della Costituzione (mai menzionato nell'atto di appello, né nel ricorso in riassunzione), in quanto proposta per la prima volta in appello in sede di comparsa conclusionale, in palese violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c..

Infine, riguardo alla doglianza concernente l'esistenza o meno della possibilità per l'editore di denunciare comportamenti illeciti da chiunque posti in essere nel settore dell'istruzione pubblica, si osserva che il Tribunale, muovendo dalla considerazione -alla luce delle norme pattizie, delle intervenute modifiche e delle relative norme attuative- che non esiste nell'ordinamento giuridico un diritto dell'editore a commercializzare una propria edizione della Bibbia nel settore scolastico, si è limitato soltanto ad escludere la configurabilità, in capo alla Casa Editrice "Editing & Printing" di Alfredo Alì, di un diritto ad azionare una pretesa risarcitoria, senza mai negare la possibilità per la stessa -come per chiunque altro- di denunciare all'autorità giudiziaria l'esistenza di eventuali illegittimità, illiceità o reati.

Da quanto premesso deriva che l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma del difetto di giurisdizione già rilevato in prime cure dal Tribunale di Roma.



Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta l'appello proposto dalla CASA EDITRICE "EDITING E PRINTING" di ALFREDO ALI' nei confronti della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - C.E.I., FONDAZIONE di RELIGIONE SANTI FRANCESCO D'ASSISI E CATERINA DA SIENA, COOPERATIVA di PROMOZIONE CULTURALE a R.L., ANCORA s.r.l., IMPRESA TECNOEDITORIALE LOMBARDA s.r.l., PIA ASSOCIAZIONE MASCHILE OPERA DI MARIA, CENTRO EDITORIALE DEHONIANO S.p.a., ASSOCIAZIONE RELIGIOSA MASCHILE ISTITUTO SAN GAETANO, PROVINCIA PADOVANA DEI FRATI MINORI CONVENTUALI, EDIZIONI SAN PAOLO S.r.l., EDIZIONI STUDIUM S.r.l., ISTITUTO BERNARDI SEMERIA, SERVIZIO MISSIONARIO Soc. Coop. A R.L., PIERO GRIBAUDI s.r.l., LIBRERIA EDITRICE "IL POZZO di GIACOBBE", LA SCUOLA S.p.a., EDITRICE MASSIMO DELLA MESCAT s.r.l., LIBRERIA COLETTI s.r.l., ISTITUTO DELLA PIA SOCIETA' DELLE FIGLIE DI SAN PAOLO, CONGREGAZIONE DELLA SACRA FAMIGLIA DI NAZARETH, S.E.I. SOCIETA' EDITRICE INTERNAZIONALE S.p.a., EDITRICE VELAR s.r.l., MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, VIVERE IN s.r.l., NUOVA COLETTI EDITORE s.r.l., CITTADELLA EDITRICE, PRO CIVITATE CHRISTIANA, ASSOCIAZIONE CARMELO TERESIANO ITALIANO, ENTE RELIGIOSO MONASTERO BENEDETTINI MADONNA DELLA SCALA e della EDITRICE MORCELLIANA avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5383/08, depositata il 10/3/2008;



condanna l'appellante al pagamento, in favore della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - C.E.I., FONDAZIONE di RELIGIONE SANTI FRANCESCO D'ASSISI E CATERINA DA SIENA, COOPERATIVA di PROMOZIONE CULTURALE a R.L., ANCORA s.r.l., IMPRESA TECNOEDITORIALE LOMBARDA s.r.l., PIA ASSOCIAZIONE MASCHILE OPERA DI MARIA, CENTRO EDITORIALE DEHONIANO S.p.a., ASSOCIAZIONE RELIGIOSA MASCHILE ISTITUTO SAN GAETANO, PROVINCIA PADOVANA DEI FRATI MINORI CONVENTUALI, EDIZIONI SAN PAOLO S.r.l., EDIZIONI STUDIUM s.r.l., ISTITUTO BERNARDI SEMERIA, SERVIZIO MISSIONARIO Soc. Coop. A R.L., PIERO GRIBAUDI s.r.l., LIBRERIA EDITRICE "IL POZZO di GIACOBBE", LA SCUOLA S.p.a., EDITRICE MASSIMO DELLA MESCAT s.r.l., LIBRERIA COLETTI s.r.l., ISTITUTO DELLA PIA SOCIETA' DELLE FIGLIE DI SAN PAOLO, CONGREGAZIONE DELLA SACRA FAMIGLIA DI NAZARETH, S.E.I. SOCIETA' EDITRICE INTERNAZIONALE S.p.a. e della EDITRICE VELAR s.r.l., delle spese del grado d'appello che, anche alla luce dei criteri di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. n. 55/2014, vengono liquidate in complessivi Euro 6.235,20, di cui Euro 150,00 per spese ed Euro 6.085,20 per compensi professionali (Euro 5.532,00 di base, cui può essere aggiunto il 10% stante la pluralità di parti), oltre accessori di legge;

dichiara l'irripetibilità delle spese del grado nei confronti del MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, VIVERE IN s.r.l., NUOVA COLETTI EDITORE S.r.l., CITTADELLA EDITRICE, PRO CIVITATE CHRISTIANA, ASSOCIAZIONE CARMELO TERESIANO ITALIANO, ENTE RELIGIOSO




MONASTERO BENEDETTINI MADONNA DELLA SCALA e della EDITRICE MORCELLIANA.

Così deciso in Roma, li 15/1/2016.

Il Consigliere rel.



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

il 11 LUG. 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Alessandra Santella

